SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 2656

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, CISBANI, PETRARA e GALEOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1991

Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

Onorevoli Senatori. – La legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, pure apprezzabile perchè ha dato una prima sistemazione a tutta la materia del turismo, presenta tuttavia alcune lacune e imprecisioni. La materia è complessa perchè unisce in sè vari aspetti che vanno dalla impresa turistica all'urbanistica, dalle caratteristiche delle strutture ricettive alle agenzie di viaggi, alle professioni turistiche, e riguardano sia la sfera privata che quella pubblica: si tratta in altre parole di materie eterogenee unite soltanto dal fatto, che interessano il turismo.

D'altra parte proprio il turismo è materia di difficile definizione, tanto è vero che differenti sono le definizioni date dagli studiosi che si occupano del problema. Inoltre, alcune imprecisioni sono dovute al fatto che la legge quadro sul turismo è stata approvata in tutta fretta proprio negli ultimi giorni della VIII legislatura, quando già si sapeva che la legislatura medesima sarebbe finita anticipatamente.

Del resto la fretta era motivata: da anni le regioni e gli operatori del settore richiedevano una normativa quadro.

Si tratta, quindi, ora di correggere tali lacune ed imprecisioni. Questo disegno di legge, infatti, non intende ribaltare completamente e stravolgere i principi e gli argomenti descritti e disciplinati dalla legge-quadro n. 217 del 1983.

Vuole soltanto correggere alcune imprecisioni ed integrare la legge n. 217 in quelle

parti che l'esperienza di questi primi sette anni di applicazione ha mostrato essere carenti. Inoltre, si è ritenuto opportuno provvedere alla abrogazione espressa di quelle norme, emanate nel corso degli anni, che, o perchè incopatibili con la nuova disciplina fissata dalla legge quadro e dalle modifiche introdotte con questo disegno di legge, o perchè le nuove norme hanno disciplinato in modo organico la materia, sono da ritenere superate e non più operanti.

Venendo ad un esame particolareggiato delle disposizioni contenute nel disegno di legge, si può facilmente constatare che esse provvedono, seguendo la numerazione degli articoli della legge 17 maggio 1983, n. 217, alla modifica, integrazione o abrogazione totale o parziale di alcuni di essi e, di volta in volta, alla abrogazione totale o parziale delle leggi ormai superate dalle nuove norme.

L'articolo 1 prevede modifiche o integrazioni all'articolo 4 della legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più compiuto le competenze delle Aziende di promozione turistica e precisando che esse hanno anche compiti di assistenza e consulenza alle imprese private.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, disciplinando in modo più organico i vari tipi di impresa turistica e descrivendoli soggettivamente dal punto di vista dell'imprenditore, così come fanno, nel codice civile, l'articolo 2082 per l'imprenditore in genere, l'articolo 2135 per l'imprenditore agricolo e l'articolo 2195 per l'imprenditore commerciale.

L'articolo 3 inserisce il nuovo articolo 5-bis che tratta degli affittacamere. L'articolo 4 modifica parzialmente l'articolo 6, decimo comma della legge n. 217 del 1983, migliorando la definizione di case e appartamenti per vacanze.

La disciplina dei prezzi per l'utilizzo delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, con l'articolo 5, che introduce l'articolo 7-bis, è demandata alla normativa regionale.

legge n. 217 del 1983 relativo al vincolo di destinazione delle strutture ricettive indicate nell'articolo 6 della stessa legge.

L'articolo 7 introduce l'articolo 8-bis, il quale provvede in modo organico a disciplinare la pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, precedentemente descritta in modo confuso e contorto in alcuni parti del vecchio articolo 8 della legge n. 217 del 1983.

L'articolo 8 integra e sostituisce alcuni commi dell'articolo 10 della legge n. 217 del 1983, precisando in modo puntuale la facoltà e i compiti, i diritti e i doveri delle associazioni senza scopo di lucro ed istituisce e disciplina l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro autorizzate ad esercitare attività turistiche.

L'articolo 9 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 11 della legge n. 217 del 1983: esso disciplina compiutamente le professioni turistiche, prevedendo in modo particolare la professione di direttore d'albergo e dichiarando l'equiparazione dei cittadini della Comunità economica europea ai cittadini italiani.

Il comma 1 dell'articolo 10 abroga tutta una serie di atti normativi relativi al vincolo alberghiero, di fatto non più operanti, anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n. 4 del 1981 della Corte costituzionale) dell'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628: tali atti normativi erano tuttavia rimasti formalmente in vigore, causando incertezze e problemi.

Il comma 2 abroga altresì vecchie norme sulla determinazione e pubblicità dei prezzi, al fine di evitare la confusione esistente nella materia.

· Con il comma 3 vengono abrogate, la legge 21 marzo 1958, n. 326, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, norme ormai vetuste e superate.

Infine con il comma 4 vengono abrogati il nono comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ed il regio decreto-L'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 della | legge 18 gennaio 1937, n. 975, sulla classifi-

cazione degli alberghi e pensioni, anch'esso ormai superato dalla nuova disciplina.

Si raccomanda l'attenzione ed il rapido esame del disegno di legge da parte del

Senato, precisando che si tratta d'una base di discussione aperta soprattutto al contributo che potrà venire dalle Regioni e dalle autonomie locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per l'espletamento dell'attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali e di informazione e accoglienza ai turisti, singoli o in gruppi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali. Le Aziende di promozione turistica hanno inoltre, in qualità di agenzie di servizi, compiti di assistenza e consulenza alle imprese turistiche private, oltre che agli enti pubblici operanti, anche parzialmente, nel settore del turismo».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dai seguenti:

«Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Aziende di promozione turistica (APT), tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, la necessità di favorire le potenzialità turistiche di ciascuna zona, in relazione alle sue caratteristiche fisiche, geografiche, paesaggistiche, storiche e culturali, ed il riequilibrio socioeconomico ed ambientale tra le differenti aree territoriali.

La somma degli ambiti territoriali individuati secondo le necessità di cui al secondo comma deve ricomprendere la totalità del territorio regionale.

Le leggi regionali disciplinano altresì gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il collegamento funzionale delle Aziende di promozione turistica con gli enti locali territoriali, nonchè le forme e le modalità di esecuzione dei compiti di

assistenza e consulenza espletati dalle Aziende di promozione turistica in qualità di agenzie di servizi».

Art. 2.

- 1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
- «È imprenditore turistico chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di servizi di viaggio o di soggiorno o di tutti gli altri servizi direttamente connessi alla mobilità delle persone, che ne usufruiscono per finalità non immediatamente produttive, ed in particolare chi conduce:
- *a*) imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
- b) agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 9;
- c) imprese esercenti stabilimenti balneari e termali, porti o approdi turistici, piste o impianti per la pratica dello sci;
- d) imprese che svolgono attività di trasporto passeggeri o noleggio veicoli, imbarcazioni da diporto o aereomobili, per fini prevalentemente turistici;
- *e*) agenzie immobiliari che svolgono prevalentemente attività di mediazione per la compravendita o la locazione di strutture ricettive di cui all'articolo 6».
- 2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
- «I titolari o gestori delle imprese di cui al primo comma sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, con esclusione degli esercenti le imprese agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge stessa, e degli affittacamere, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis. della presente legge».

Art. 3.

- 1. Dopo l'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:
- «Art. 5-bis. (Elenco regionale degli affittacamere). – 1. Le regioni, con proprie leggi, istituiscono e disciplinano l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di affittacamere di cui all'articolo 6, nono comma.
- 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale a svolgere l'attività di affittacamere.
- 3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che regolano la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio della autorizzazione comunale».

Art. 4.

1. Il decimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi».

Art. 5.

- 1. Dopo l'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:
- «Art. 7-bis. (Norme sui prezzi per l'utilizzo delle strutture ricettive). 1. La determinazione dei prezzi per l'uso delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 è soggetta al regime dei prezzi concordati. I prezzi così determinati sono soggetti a pubblicità.
- 2. Non sono soggette alla disciplina di cui al comma 1 le case e gli appartamenti per le vacanze non gestiti da imprenditori.
- 3. Le leggi regionali di regolamentazione del procedimento di determinazione dei prezzi concordati, nel quadro delle disposi-

zioni di cui al presente articolo, garantiscono la partecipazione di rappresentanti degli imprenditori, nelle varie articolazioni associative esistenti sul territorio regionale, di rappresentanti degli enti locali e delle Aziende di promozione turistica, di rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti e di esperti in materia turistica.

- 4. Sul *Bollettino Ufficiale* della regione vengono pubblicati i prezzi minimi e massimi corrispondenti a ciascun livello di classifica delle strutture ricettive.
- 5. Tabelle e cartellini con l'indicazione dei prezzi delle strutture ricettive devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera ed unità abitativa».

Art. 6.

- 1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
- «Art. 8. (Vincolo di destinazione). 1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi da approvarsi entro il termine del 31 dicembre 1991, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, ad eccezione degli alloggi rurali, degli alloggi gestiti da affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze, anche in conformità con le indicazioni derivanti dagli atti di programmazione regionale.
- 2. Decorso il termine del 31 dicembre 1991 senza che le regioni abbiano approvato leggi per disciplinare la materia, le strutture di cui al comma 1 saranno soggette automaticamente a vincolo di destinazione.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e comunque non oltre il termine del 30 giugno 1992, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici.
- 4. Scaduto il termine perentorio di cui al comma 3, i comitati regionali di controllo provvedono, mediante commissari ad acta,

ad adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni inadempienti.

- 5. Il vincolo di destinazione, in ogni caso, può essere rimosso dalla giunta regionale su richiesta del proprietario, a condizione che risulti provata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, previa restituzione dei contributi eventualmente percepiti opportunamente rivalutati e con perdita delle agevolazioni pubbliche eventualmente godute, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
- 6. I contratti aventi per oggetto le strutture ricettive di cui al comma 1, stipulati in violazione del vincolo di destinazione di cui al presente articolo, sono nulli, fatte salve le sanzioni amministrative disposte da leggi regionali».

Art. 7.

- 1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:
- «Art. 8-bis. (Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive). 1. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistico-ricettive, a tal fine vincolate, e a determinare la disciplina di tutela ed utilizzazione di tali aree, tenendo conto, ove possibile, dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni, nel rispetto delle leggi e degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente.
- 2. In ogni caso, la realizzazione di strutture turistico-ricettive mediante nuove costruzioni o ristrutturazione di quelle esistenti con mutamento di destinazione d'uso, può essere concessa anche al di fuori delle aree di cui al comma 1, particolarmente destinate ad attività turistiche e ricettive, in qualsiasi zona del territorio comunale, in ossequio alle finalità di sviluppo del settore turistico ed incremento delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, in considerazione della rilevanza del medesimo sotto il profilo economico e sociale, nel rispetto degli altri interessi pubblici coin-

volti e, in particolare, di quello alla tutela dell'ambiente».

Art. 8.

- 1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:
- «Art. 10. (Associazioni senza scopo di lucro). 1. Le associazioni riconosciute o non riconosciute che operano a livello nazionale, regionale o locale per finalità ricreative, culturali, religiose, o, comunque, sociali in senso lato, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati e per i loro coniugi o parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, ad esercitare attività turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 5, primo comma, alinea.
- 2. Condizione necessaria per essere autorizzate ad esercitare le attività turistiche di cui al comma 1 è l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo.
- 3. Le leggi regionali disciplinano l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 11 a favore dei soci ed assistiti delle associazioni senza scopo di lucro.
- 4. Le regioni, con proprie leggi, istituiscono e disciplinano l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro, che sono autorizzate ad esercitare le attività turistiche di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, direttore d'albergo,

ed ogni altra professione attinente al turismo».

- 2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:
- «È direttore d'albergo chi, per professione, dirige una delle seguenti strutture ricettive, come definite all'articolo 6: alberghi, *motels*, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici».
- 3. Il dodicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In particolare, le regioni devono accertare per gli interpreti turistici e per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonchè dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sulla organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale; per i direttori d'albergo adeguata conoscenza di legislazione, amministrazione, tecnica e organizzazione delle aziende alberghiere e di almeno due lingue straniere».

4. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre professioni attinenti al turismo».

5. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio delle professioni di cui al presente articolo i cittadini appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai cittadini italiani».

Art. 10.

1. Sono abrogati: il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692, il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1939, n. 376, il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1298, il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, il decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, la legge 29 maggio 1951, n. 358, gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1952, n. 58, la legge 5 aprile 1952, n. 234, il decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito dalla legge 10 febbraio 1956, n. 36, il decretolegge 24 aprile 1956, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1956, n. 593, la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, la legge 2 marzo 1963, n. 191, il decretolegge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1965, n. 33, la legge 17 dicembre 1965, n. 1394, gli articoli 4, 4-bis e 5 del decretolegge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, l'articolo 1 secondo comma del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, l'articolo 6 quinto comma della legge 26 novembre 1969, n. 833, l'articolo unico primo comma della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 12 agosto 1974, n. 351, l'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1975, n. 363, l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 28, l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1977, n. 928, il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1979, n. 61, relativi al vincolo alberghiero ed alla proroga del medesimo.

- 2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito dalla legge 16 maggio 1932, n. 577, la legge 22 dicembre 1932, n. 1723, il regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, come modificati dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 e il regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2469 convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1112, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande, sono abrogati.
- 3. La legge 21 marzo 1958, n. 326 e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sono abrogati.
- 4. Il nono comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.
- 5. Il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.